



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE

Polizia Locale

RESPONSABILE: Desogus Antonello

ORDINANZA N. 74

in data 26/07/2017

OGGETTO:

Limitazioni temporanee della sosta veicolare nelle vie Fiume e Sardegna, in occasione degli eventi in programma nel parco Comunale "Efisio Marcis", nei giorni dal 2 al 6 agosto 2017 - validità dalle ore 18,00 alle ore 24,00

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Considerato che nei giorni dal 2 al 6 agosto 2017 si svolgeranno le manifestazioni di cui al XIII International Folk Fest 2017 e uno spettacolo teatrale per la Festa di San Salvatore 2017, nello spazio adiacente al Parco comunale "Efisio Marcis" sito tra le vie Fiume e Sardegna ;

Vista la richiesta di autorizzazione alla manifestazione temporanea di pubblico spettacolo "XIII International Folk Fest" registrata in data 3 luglio 2017 al numero 16847 di Protocollo generale, presentata dal signor Angioni Pierpaolo, nato a Cagliari il 13 novembre 1959, quale Presidente dell'Associazione Gruppo Folk I Nuraghi di Sestu, e organizzatore dell'evento;

Vista la richiesta registrata in data 4 luglio 2017 al numero 16889 di Protocollo generale, presentata dal signor Angioni Pierpaolo, di emissione ordinanza atta a vietare la sosta in via Fiume nel lato adiacente il parco "Efisio Marcis" nei giorni suindicati dalle ore 17,00 alle ore 24,00 al fine di riservare la sosta ai veicoli di soccorso e a quelli al servizio dell'evento;

Ritenuto di dover istituire per i giorni suindicati, le necessarie modifiche sia alla circolazione stradale che alla sosta dei veicoli, come in dispositivo, al fine di garantire il sia regolare flusso e raduno in sicurezza dei partecipanti, che la fluidità della circolazione veicolare, in particolare nelle vie Fiume e Sardegna;

Tenuto conto della circolare numero 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Ufficio Ordine Pubblico, a firma del Capo della Polizia Dottor Franco Gabrielli;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 lettera b) e comma 5 lettera d); 7, comma 1 lettera a) e comma 2 del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche;

Visto il Decreto della Sindaca numero 7 del 30 giugno 2017;

Ordina

nei giorni compresi tra il 2 e il 6 agosto 2017, in occasione degli eventi in premessa indicati, è disposto dalle ore 18,00 alle ore 24,00 quanto segue:

1. divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Fiume, nel lato rialzato, adiacente il parco Comunale "Efisio Marcis", a eccezione dei veicoli di soccorso e dei veicoli al servizio degli eventi;
2. divieto di sosta ambo i lati in via Sardegna;
3. eventuali deroghe, eccezioni o modifiche a quanto sopra disposto potranno essere attuate dagli organi di polizia stradale, in collaborazione con il personale dell'Organizzazione e personale ausiliario (Compagnia Barracellare, City Angels) in ragione di contingenti esigenze di ordine pubblico e di sicurezza della circolazione stradale;

Demanda

- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;

- al Settore Ambiente e Servizi Tecnologici di provvedere alla predisposizione, in collaborazione con personale dell'Organizzazione degli eventi serali, della segnaletica stradale verticale temporanea e transenne;

Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale del Comune e notificata al Signor Angioni Pierpaolo, organizzatore;
- trasmessa per i provvedimenti di competenza al Settore Servizi Tecnologici, alla Prefettura-UTG di Cagliari, al Comando Stazione Carabinieri di Sestu, e per opportuna conoscenza, alla Compagnia Barracellare di Sestu

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;
- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971.

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

Il Responsabile Sostituto del Settore Polizia Locale

Tenente Antonello Desogus